

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 24 GENNAIO 1967

(109<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE  
e del Vice Presidente MARTINELLI

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

« Modifica dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, sull'adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanonici dovuti agli Enti locali » (1788) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE (Bertone)	1997, 2006
PRESIDENTE (Martinelli), relatore	2009, 2010 2011, 2012
ARTOM	2002, 2003, 2008, 2009
BONACINA	2001, 2005, 2006
CUZARI	2004, 2005, 2009
FORTUNATI	2004, 2005, 2010
MAIER	2010, 2011
MARTINELLI, relatore	1998, 1999, 2006, 2007
PIRASTU	2001
RODA	2001, 2002, 2007, 2009, 2011, 2012
SALERNI	1999, 2011
VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze	2003, 2007, 2008, 2009, 2010

La seduta è aperta alle ore 18,45

Sono presenti i senatori: Artom, Bertoli, Bertone, Bonacina, Conti, Cuzari, De Luca

Angelo, Ferreri, Fortunati, Gigliotti, Maier, Martinelli, Militerni, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Roda, Salari, Salerni e Stefanelli.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Valsecchi Athos e per il tesoro Agrimi.

PELLEGRINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, sull'adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanonici dovuti agli Enti locali » (1788)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, sull'adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanonici dovuti agli Enti locali ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

L'articolo 2 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, è sostituito dal seguente:

« Per le nuove concessioni di demanio pubblico marittimo e per le rinnovazioni, il canone di cui al primo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, numero 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535, ed il limite minimo normale del canone di cui al secondo comma dell'articolo stesso, già aumentati ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 gennaio 1949, n. 8, sono stabiliti rispettivamente in lire 30 e in lire 50 per metro quadrato e per anno.

Il canone è stabilito dal Capo del Compartimento d'accordo con l'Intendente di finanza in relazione allo scopo che il concessionario intende conseguire, tenendo conto, nella determinazione dell'ammontare, del valore dell'area e dell'utilità economica che si può trarre dalla concessione.

Nei casi di disaccordo tra il Capo del Compartimento e l'Intendente di finanza sull'ammontare del canone, o di mancata accettazione di esso da parte del richiedente la concessione, nonchè nei casi in cui la concessione è soggetta all'approvazione del Ministro della marina mercantile, il canone è determinato in via definitiva dal Ministro della marina mercantile d'accordo con il Ministro delle finanze.

Le concessioni demaniali marittime per fini turistico-balneari non possono avere una durata superiore a 20 anni.

Le concessioni demaniali per altri fini non possono avere una durata superiore a 30 anni. Eventuali deroghe a tali limiti di durata, in considerazione della particolare entità ed importanza della concessione, potranno essere accordate con decreto del Ministro della marina mercantile ».

MARTINELLI, *relatore*. Onorevole Presidente e onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1788 si propone di modificare, come dice il suo titolo, l'articolo 2 della

legge 21 dicembre 1961, n. 1501. L'articolo 2 della legge citata stabiliva, al primo comma, le nuove tariffe per le concessioni riguardanti il demanio pubblico marittimo. In effetti, però, questo primo comma dell'articolo 2 non viene modificato nel testo del disegno di legge, anche se all'inizio è detto: « L'articolo 2 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, è sostituito dal seguente ». Infatti, il primo comma del disegno di legge non fa che ripetere letteralmente il testo del primo comma dell'articolo 2 della predetta legge. Invece gli altri 2 commi del testo del 1961 sono sostituiti, nel testo del disegno di legge, da quattro commi nei quali la materia viene regolata in modo diverso. Indicherò succintamente le variazioni che intervengono.

Nel secondo e terzo comma dell'articolo di cui si propone la modifica è detto rispettivamente:

« L'Amministrazione è tenuta a graduali aumenti dei canoni minimi sulla base dell'utilità economica che i concessionari traggono dalla concessione.

« I canoni relativi alle concessioni di suoli di demanio pubblico marittimo destinati o comunque utilizzati per costruzioni di durata superiore ad un anno e quelli per la utilizzazione di spiagge e di arenili concessi a ville private, alberghi o pensioni sono stabiliti di volta in volta, con provvedimento del Ministero della marina mercantile di concerto con il Ministero delle finanze ».

La relazione dice che questa procedura, mentre da un lato ha consentito di operare un maggiore controllo sulle concessioni e di eliminare, o quanto meno attenuare, irregolarità ed abusi pregiudizievole per gli interessi dell'erario (i Ministri proponenti non osano affermare in assoluto di aver eliminato le irregolarità e gli abusi pregiudizievole), d'altro canto ha determinato un notevole aggravio di lavoro per gli uffici dei due dicasteri, dato che si è avuto l'accentramento di tutte le decisioni. È una considerazione assai ovvia e vi è un po' da stupirsi che il legislatore del 1961 non abbia previsto quello che nel 1966 si vede così

chiaramente. In ogni modo, l'accumularsi presso le Amministrazioni centrali delle istruttorie, il rallentamento del decorso delle numerose trattazioni, la conseguente necessità di condurre per ciascun caso una esauriente istruttoria al fine di acquisire gli elementi in base ai quali effettuare una pronuncia conforme al dettato della legge e la necessità di coordinare l'attività degli uffici periferici hanno portato l'Amministrazione a chiedere una nuova regolamentazione.

E la nuova regolamentazione proposta dal disegno di legge è la seguente. Non si dice più che i canoni relativi alle concessioni di suoli di demanio pubblico marittimo destinati o comunque utilizzati per costruzioni di durata superiore ad un anno e quelli per l'utilizzazione di spiagge e di arenili concessi a ville private, alberghi o pensioni sono stabiliti di volta in volta, con provvedimento del Ministero della marina mercantile di concerto con il Ministero delle finanze, ma, fermo restando il principio della determinazione volta per volta del canone, si dispone che questo venga stabilito dal Capo del compartimento, d'accordo con l'Intendente di finanza, e poi si indicano dei criteri per la stima dei canoni, che dovrebbero avere una maggiore aderenza all'operazione economica svolta da chi beneficia della concessione di beni demaniali marittimi:

« Il canone è stabilito dal Capo del compartimento d'accordo con l'intendente di finanza in relazione allo scopo che il concessionario intende conseguire, tenendo conto, nella determinazione, dell'ammontare del valore dell'area e dell'utilità economica che si può trarre dalla concessione ».

Poi, in un altro comma, si prevede il caso del disaccordo tra il Capo del compartimento e l'Intendente di finanza e quello della mancata accettazione del canone da parte del richiedente la concessione, e si dice:

« Nei casi di disaccordo tra il Capo del compartimento e l'Intendente di finanza sull'ammontare del canone, o di mancata accettazione di esso da parte del richieden-

te la concessione, nonchè nei casi in cui la concessione è soggetta all'approvazione del Ministro della marina mercantile, il canone è determinato in via definitiva dal Ministro della marina mercantile d'accordo con il Ministro delle finanze »

Si sono previste due limitazioni di durata e si afferma:

« Le concessioni demaniali marittime per fini turistico-balneari non possono avere una durata superiore a 20 anni ».

Si tratta di un principio assoluto, che si introdurrebbe *ex novo*.

S A L E R N I . Prima non esisteva?

M A R T I N E L L I , *relatore*. Prima non c'era.

La seconda limitazione di durata è questa:

« Le concessioni demaniali per altri fini non possono avere una durata superiore a 30 anni ».

Questo penso sia il termine normale, perchè subito dopo si dice:

« Eventuali deroghe a tali limiti di durata, in considerazione della particolare entità ed importanza della concessione, potranno essere accordate con decreto del Ministro della marina mercantile ».

A questo punto dovrei esprimere la mia opinione personale sul disegno di legge. La prima considerazione che posso fare è che in realtà, quando l'articolo 2 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, stabilì che l'Amministrazione centrale soltanto avesse la facoltà di stabilire il canone per le concessioni di demanio pubblico marittimo, il legislatore aveva di mira un complesso di situazioni, alle quali fa riferimento la relazione, estremamente sperequate. Mi limito a dire « estremamente sperequate » senza arrivare a considerazioni di altro genere, che, peraltro, nella relazione sono abbastanza esplicite. In essa, infatti, si dice che lo scopo della nuova procedura era quella di operare un maggiore controllo sulle concessioni e di eliminare, o quanto meno at-

tenuare, irregolarità ed abusi pregiudizievole per l'erario, quali, ad esempio, le occupazioni senza titolo o con titolo irregolare; per cui si decise di concentrare tutto negli uffici dei dicasteri romani, ritenendo che così si sarebbe avuta una sensibilità unica e si sarebbe adottata una misura unica, eliminando, per necessità di cose, le sperequazioni.

Non si teneva conto, però, dell'ingente quantità degli affari che sono trattati in questo settore, per cui ora l'Amministrazione nella relazione si dichiara incapace, nella sua attuale organizzazione, a provvedere; ed allora intende riversare ancora in sede locale le competenze, però con alcuni limiti. Il primo è quello di durata: solo l'Amministrazione centrale potrà derogare al limite dei 20 anni per le concessioni turistico-balneari e a quello di 30 anni per altri fini. Inoltre, si stabilisce con maggiore chiarezza quali debbano essere i criteri per la determinazione dei canoni. Mentre prima si affermava che l'Amministrazione era tenuta a graduali aumenti dei canoni minimi sulla base dell'utilità economica che i concessionari traggono dalla concessione, adesso si dice, più esplicitamente, che il canone deve tener conto del valore dell'area e dell'utilità economica che si può trarre dalla concessione. Le variazioni di valore dell'area, trattandosi di beni demaniali, dovrebbero essere non determinabili; siccome, però, abbiamo dei casi di sdemanializzazione e conseguentemente di valutazione di questi beni, il ricorso a questo principio, a mio giudizio, permette di determinare in misura più realistica i canoni delle concessioni. Per cui io — uso ancora il condizionale — dovrei concludere la mia relazione con l'invito ad approvare il disegno di legge nel testo presentato dal Governo. Senonchè, ho l'obbligo di far presente alcune proposte di emendamenti, che penso siano note anche a molti colleghi. A me sono pervenute da diverse parti e, in modo particolare, dal sindacato nazionale dei concessionari di stabilimenti balneari. Degli emendamenti suggeriti da detto sindacato, mi permetto qui di illustrare quelli che, a mio giudizio, meritano un momento di riflessio-

ne, ma non so se possano essere accolti o meno. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501 non viene modificato dal presente disegno di legge. La formulazione resta pertanto la seguente:

« Per le nuove concessioni di demanio pubblico marittimo e per le innovazioni, il canone di cui al primo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1957, n. 2535, ed il limite minimo normale del canone di cui al secondo comma dell'articolo stesso, già aumentati ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 gennaio 1949, numero 8, sono stabiliti rispettivamente in lire 30 ed in lire 50 per metro quadrato e per anno ».

Quello che invece viene modificato è il secondo comma che il « Sindacato nazionale concessionari stabilimenti balneari » propone di sostituire con la seguente formulazione:

« Il canone è stabilito dal Capo del compartimento d'accordo con l'Intendente di finanza in relazione allo scopo che il concessionario intende conseguire, tenendo conto, nella determinazione dell'ammontare, dello sviluppo turistico della zona, dell'ubicazione della concessione e dell'utilizzazione dell'area ».

Si aggiunge poi: « Il canone per fini turistico-balneari non potrà comunque superare un massimo di 10 volte il limite stabilito nel primo comma ».

Ora, considerando che molte concessioni balneari hanno una utilità economica assai elevata, appare evidente l'esiguità delle cifre massime di 300 e di 500 lire (alle quali si può arrivare moltiplicando per 10 gli importi di lire 30 e di lire 50 prima ricordati). Viene poi proposto, sempre dalla categoria interessata, un emendamento all'ultimo comma del seguente tenore: « Le concessioni demaniali marittime per fini turistico-balneari non possono avere una durata superiore a 20 anni. Al precedente concessionario verrà riservato il diritto di preferenza

purchè abbia fatto buon uso della concessione ».

Infine lo stesso Sindacato suggerisce di modificare l'ultimo comma facendo un comma a se stante della prima parte di esso dove è detto: « Le concessioni demaniali per altri fini non possono avere una durata superiore a 30 anni ».

Faccio notare che, mentre con la formulazione del disegno di legge nel testo a stampa risulta evidente che le « eventuali deroghe ai limiti di durata » previste nell'ultimo comma, si riferivano soltanto alla durata delle concessioni demaniali « per altri fini », con la formulazione adottata dal sindacato si potrebbe pensare che dette deroghe estendano la loro portata valendo anche per le concessioni marittime per fini turistico-balneari.

Concludo questo mio breve intervento dichiarandomi favorevole all'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge. Per quanto riguarda gli emendamenti posso riassumere dicendo che sono decisamente contrario a stabilire un limite massimo, mentre sono favorevole alla modifica dei criteri per la determinazione del canone.

**R O D A** Desidero fare alcune osservazioni su questo disegno di legge. La prima riguarda la durata, cioè i limiti di durata previsti nell'articolo unico che a mio avviso sono veramente eccessivi. Vorrei poi che mi si dicesse quale è l'introito lordo che deriva all'erario da queste concessioni.

**B O N A C I N A** . 2 miliardi.

**R O D A** . Bene! Mi fondo allora sulla mia conoscenza diretta e mi riferirò, ad esempio, alle spiagge liguri e alle spiagge adriatiche.

Se dovessi stare alla mia esperienza, ebbene, sostengo che questi due miliardi pagati come canoni per le concessioni governative sono pochi; se da questi due miliardi dovessimo togliere i canoni che riguardano le concessioni di arenili, stabilimenti balneari, pensioni, eccetera, e cioè quello che viene versato per la concessione di queste

spiagge a privati (e non sappiamo a che cifra ammonta) ritengo che l'utilità che deriva da questo canone — che, indubbiamente, nella fattispecie è di gran lunga inferiore ai due miliardi —, dovrebbe darci da pensare con maggiore attenzione.

Mi meraviglia poi il quarto comma di questo articolo che stabilisce che per certe concessioni la durata non può superare i 20 anni. Io chiedo come si fa a fissare una durata di questo tipo quando la moneta, andando di questo passo, tra venti anni si sarà svalutata del 150 per cento. Aggiungo poi che questi stabilimenti balneari che si montano a maggio e si smontano a settembre-ottobre e quindi sono precari, questi stabilimenti le cui cabine sono quasi tutte di legno e non vengono abbandonate sull'arenile durante i mesi invernali, questi stabilimenti che si possono tenere per una durata di venti anni prima che il canone venga modificato, prima che i Ministeri interessati riescano ad intervenire in caso di dissenso tra concessionario e demanio, rendono fior di milioni; nella mia vita professionale ho avuto occasione di assistere a scambi di queste concessioni che sono valutate per centinaia di milioni! Infatti, se su una spiaggia di poche centinaia di metri quadrati si impiantano circa duecento cabine di legno, il cui valore intrinseco può essere al più di mezzo milione, ebbene, un impianto di questo tipo può rendere centinaia di milioni.

Quindi, senza entrare nel merito delle concessioni per i cantieri, per i quali il termine di venti anni va benissimo, ritengo che, per impiantare delle cabine quasi sempre di legno e, quindi, di pochissimo valore, una concessione che prima di essere data si dice inferiore a venti anni, ma che poi, quando viene concessa, dura sempre venti anni, è del tutto sproporzionata ai beni che insistono su questa area demaniale. Quindi, la mia proposta è che la durata non debba essere superiore ai tre anni: questo significa mettere alla frusta le autorità.

**P I R A S T U** . Però è anche vero che ci sono molti impianti in muratura.

R O D A . Prima di tutto sono pochi e poi, anche quelli in muratura non è che costino molto perchè nessuno è tanto scriteriato da costruire in riva al mare come se costruisse una casa duratura. Quindi venti anni sono troppi: la mia proposta di tre anni è ovviamente polemica, però venti anni sono troppi. E non è che ai venti anni ci si arrivi qualche volta; tutt'altro! Sono sempre i massimi! È come se, di fronte allo Stato, ci fosse un concessionario permanente. Ma facciamo un po' di conti. Sono il primo a dire che degli emendamenti comunicati dal relatore, e il collega non se ne abbia a male, non si debba neppur parlare. Dunque, cifre alla mano, (prendendo come buone le 50 lire il metro quadrato, fatta eccezione per le aree demaniali coperte da cantieri navali) facciamo i conti: si consideri una spiaggia di cento metri di lunghezza per 15 metri di profondità, cioè un totale di 1.500 metri quadrati; il massimo canone è rappresentato da 750.000 lire di concessione l'anno; ma che cosa rende al lordo? Su questa area si possono impiantare circa 400 cabine che rendono — per ogni stagione, e sono al di sotto della realtà — 60 milioni; quindi si verifica questo fatto inaudito che con una spesa di 750.000 lire, si può avere un introito lordo di 60 milioni. Quindi ci troviamo di fronte a concessioni che vengono date per un prezzo irrisorio: lo Stato, più che mai in questo caso, dimostra di non saper tutelare i propri interessi. Lo Stato, più che mai in questa materia, favorisce le speculazioni private. Quindi, proporrei sommamente di studiare a fondo l'argomento e di vedere quanto di quei due miliardi delle concessioni vengono pagati da quelle che ci occupano ora, cioè, quelle turistiche e balneari che sono quelle che rendono di più e che si prestano alla maggiore speculazione. Allora, quando avremo questo parametro, dovremo iniziare una discussione seria.

In secondo luogo, dobbiamo tenere presente che lo Stato potrebbe raddoppiare e forse quadruplicare, se non di più, senza nessun aggravio per coloro che vanno a fare i bagni al mare, le proprie entrate. È la mia coscienza di amministratore della cosa

pubblica che mi ha imposto di fare queste affermazioni.

A R T O M . Premesso che intendo proporre formalmente alcuni degli emendamenti ricordati dal senatore Martinelli, il fatto che il gettito di questo tributo sia di soli due miliardi, mi pare che costituisca la giustificazione del disegno di legge, perchè è la prova che il concentramento di tutte le pratiche a Roma non favorisce il controllo dello Stato. Quindi, il decentramento amministrativo, il passare alle Capitanerie di porto e ai Compartimenti il controllo su tutte le spiagge e su tutte le zone turistiche balneari, mi pare che sia un provvedimento altamente lodevole e tale da meritare attenta considerazione.

Secondo punto. Credo di potere approvare la concezione che ispira il provvedimento; quello che chiedo è che non dobbiamo dimenticare che l'utilizzazione di queste spiagge non è sempre fatta con mezzi moderni e adatti, ma spesso con mezzi puramente artigianali, mentre, invece, dovrebbero essere sfruttate con maggiore dignità e maggiori possibilità.

I canoni sono giusti o non sono giusti? Questo è un criterio che non conosco. Il Ministero della marina mercantile ha fissato per le concessioni balneari un canone minimo di 50 lire; non so se questo canone sia abbastanza valutabile o meno, so però che, quando si fissa un minimo, è cosa opportuna fissare anche un massimo. Negli emendamenti del sindacato si parla di usare il coefficiente 10; io proporrei anche il coefficiente 20; comunque lo stesso Ministero potrebbe fissare un limite massimo, e dico questo anche tenendo conto dell'esperienza fatta in tutti gli appalti pubblici attraverso il sistema della busta chiusa o della media fissata, perchè si è dovuto constatare che quando la gara è libera è facile arrivare a prezzi economicamente eccessivi, esagerati che portano poi a insuccessi e danni. Di qui l'opportunità di fissare anche un prezzo massimo in modo da evitare certe forme di monopolio evidentemente dannose. Per questo credo che il criterio indicato nella legge di fissare un prezzo di valutazione sul-

la base di quello che può rendere l'area, nonchè dell'utilità economica che in linea generale ne può derivare, sia un criterio giusto.

Non condivido, invece, il concetto del Ministero di parlare di valore dell'area perchè questo è un criterio valido quando si parla di uno scambio, ma non quando si parla dell'utilità economica che se ne può trarre, perchè se togliamo il concetto « valore dell'area » e lasciamo quello dell'utilità economica che se ne può trarre, anche senza scendere a quella casistica data nell'emendamento proposto, mi pare che sarebbe un criterio abbastanza giusto

Quindi io credo che la determinazione di un massimo, rispondente al criterio comune usato in tutte le pubbliche aste, cioè ad un criterio di giusta valutazione, possa essere accolta. Se invece la Commissione ritiene che adottare tale indirizzo possa portare ad un criterio arbitrario, male applicabile nei limiti generali, dato che poi il prezzo di base minimo è un prezzo non elevato — 30 lire al metro quadrato — la fissazione tanto del prezzo minimo quanto dei limiti massimi in cui si può svolgere la gara potrebbe essere affidata al Compartimento, d'accordo con l'Intendenza di finanza; ed il Capo di compartimento potrebbe adottare quel principio.

Se poi voi, a parità di condizioni, fissate il principio del massimo, stabilendo che può essere usato un occhio di riguardo per chi ha valorizzato l'area, lavorando per molti anni, legando ad essa il suo nome e creando un certo avviamento che passerà poi al successore, mi sembra che anche questo possa essere opportuno.

L'ultimo emendamento che mi accingo a proporre è basato sul seguente concetto. Se io stipulo un contratto di concessione, destinato a durare un certo numero di anni, per un terreno, e su tale terreno elevo delle costruzioni, queste, all'avvicinarsi della scadenza, vengono completamente abbandonate; ed è noto come nei luoghi di mare le opere prive di manutenzione siano deteriorate dalla salsedine e via dicendo. D'altra parte proprio le opere, per la loro caratteristica, sono molto legate allo sviluppo della zona; per cui ad un certo momento conviene rinnovare gli impianti.

Se, quindi, prima della scadenza del termine, il Compartimento ritiene opportuno che l'interessato presenti una domanda di rinnovazione parziale anticipata del contratto, credo che questo possa presentare una notevole utilità. Per tale motivo avevo formulato il seguente emendamento aggiuntivo: « È consentito, nel corso di validità del contratto di concessione, prorogarne la durata qualora si renda necessario, per mutate esigenze tecnico-turistiche, introdurre modifiche di rinnovazione delle opere e poter procedere al loro ripristino in caso di danni gravi derivanti... ».

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Insomma, una concessione eterna.

A R T O M . È *ad libitum*, poichè si dice « è consentito »

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. I venti anni di massimo finiscono per diventare sessanta.

A R T O M . « La proroga di cui sopra deve essere concessa con decreto del Ministro della marina mercantile. Con la proroga accordata non deve essere stabilito il termine di durata massima del presente articolo ».

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se può superare i venti anni iniziali è evidente che la proroga è eterna.

A R T O M . Io, ad ogni modo, presento l'emendamento; vuol dire che la Commissione lo respingerà.

In sostanza, quindi, credo che i concetti fondamentali cui si ispirano gli emendamenti che ho proposto siano chiari: anzitutto, vi è quello di considerare il valore della concessione sulla base dell'utilità economica che se ne può trarre; in secondo luogo, quello di stabilire, se è possibile, un massimo, cosa — ritengo — comune a tutti gli appalti dello Stato; e, in terzo luogo, quello di prevedere un privilegio, una priorità, a parità di condizioni, per coloro i qua-

li abbiano creato qualcosa e costituito un avviamento.

**F O R T U N A T I .** A me pare che la prima questione da tenere presente sia quella che in questo caso non si tratta del canone di locazione. Le questioni che alcuni colleghi hanno addotto per sostenere una tesi piuttosto che un'altra e confondere una concessione con una locazione non sono a mio giudizio centrate, in quanto bisogna riconoscere che si tratta soltanto di concessione. L'esistenza di attrezzature e di impianti di notevolissime dimensioni economiche stabiliscono però la necessità di imporre dei larghi limiti di durata, mentre le concessioni, in genere, hanno limiti più ristretti; ed allora la domanda che mi pongo è la seguente: queste attrezzature turistico-balneari sono equiparabili alle ferrovie date in concessione? A me pare che ciò sia difficilmente sostenibile, il che mi fa dubitare anche dell'opportunità di un canone della durata di venti anni, poichè, in realtà, questo significherebbe passare, lasciando immutata la terminologia, da una concessione ad una locazione; con l'aggravante, secondo me, che i termini economici non sono più neanche quelli della locazione. Vorrei infatti sapere, ad esempio, qual'è il proprietario di un immobile o di una spiaggia privata che si presterebbe a stipulare una concessione della durata di venti anni. Credo che non lo farebbe nessuno. Mi sembra quindi che le questioni di carattere economico che debbono essere affrontate vadano esaminate da questo angolo visuale e possano, a mio giudizio, essere superate soltanto con l'aiuto di un indirizzo di politica economica chiaro e preciso. Quando, ad un certo momento, si pensa di dare uno sviluppo notevolissimo ad una determinata attività imprenditoriale, tale però che una volta sviluppata deve essere talmente verificata e controllata dal potere pubblico che quello che non è stato pagato in sede di concessione deve essere pagato in sede tributaria, la mia impressione è che qui non si parli nè in sede di tributo nè in sede di concessione. In genere, infatti, le agevolazioni di carattere politico-economico debbono avere delle contropartite; perciò, in questo caso non

si tratta solo di sviluppare una qualsiasi attività turistica nel quadro dell'interesse collettivo, non nel quadro dei singoli interessi imprenditoriali

Questo è il punto da chiarire, perchè a me sembra che si parta da una visione ben diversa. Quindi, al di là di motivi polemici, per una concessione amministrativa il termine di venti anni è veramente un nonsenso; nella fattispecie, per il fatto che, per definizione, la concessione amministrativa non ha limiti, essendo un atto unilaterale del potere pubblico dal quale si può derogare solo quando esigenze molto forti lo impongano.

La seconda questione da porre è quella del riferimento per la determinazione del canone. Si parla qui di un minimo, ma io mi rendo conto che questo non può essere determinato seguendo semplicemente un criterio prudenziale nei confronti delle scelte decisionali effettuate dal Capo del compartimento, d'accordo con l'Intendenza di finanza. Però, francamente, stabilire un prezzo di 50 lire al metro quadrato e stabilire niente è lo stesso; perchè vorrei sapere quale dovrebbe essere quell'Intendente di finanza, quel Capo di compartimento, che potrebbe fare una concessione di questo tipo, per venti anni, a meno di 50 lire al metro quadrato. Quindi, una delle due: o abbiamo fiducia nei dirigenti dell'Amministrazione finanziaria, o li riteniamo incapaci di intendere e di volere; ed allora stabilite il prezzo che volete: 25, 30 lire.

**C U Z A R I .** L'area in concessione nei luoghi turistici si utilizza per tre mesi.

**F O R T U N A T I .** Le aree si possono utilizzare come si vuole. Vi sono degli imprenditori che non mettono mai piede nei loro stabilimenti.

**C U Z A R I .** Non si tratta degli imprenditori, si tratta della gente, che non frequenta oltre quel periodo determinati luoghi turistici.

**F O R T U N A T I .** Quindi si tratta di un'attività imprenditoriale a ciclo, nella quale il calcolo economico viene effettuato su

un ciclo. Però, non è esatto affermare che quelle aree si utilizzino solo per tre mesi. La stagione turistica inizia a maggio, attualmente, poichè il turismo di oggi è del tutto diverso da quello di trent'anni fa: a maggio, in genere arrivano i turisti tedeschi, seguiti poi da tutti gli altri; senza contare che dal mese di ottobre ha inizio l'attività dei ritrovi notturni, che prosegue per tutto l'anno.

Facciamo quindi attenzione a questi cicli di tipo tradizionale. È vero che vi è un'intensificazione, in un certo periodo dell'anno, del movimento turistico, ma ormai, ripeto, questo tende ad estendersi; anzi il nuovo tipo di industria turistica è legato proprio a tale estensione.

Per fare un esempio, a Taormina mia figlia, dieci giorni fa, non è riuscita a trovare posto nei vari alberghi.

**C U Z A R I .** Si sarà trattato di alberghi di lusso, poichè nel mese di dicembre Taormina ha registrato, sì e no, il 10 per cento di presenze.

**F O R T U N A T I .** Ad ogni modo è chiaro che non è possibile fare riferimento ad un massimo, perchè il massimo contraddice proprio al carattere classico della concessione. È evidente che bisognerebbe arrivare all'aumento di taluni tributi, poichè non si può stabilire un canone standardizzato, quando si sa benissimo che il rendimento può essere diverso. Affermare che il valore delle aree non conta nulla non è esatto, poichè è chiaro che ad un certo momento entra in gioco l'utilizzazione economica, la quale, prolungandosi la concessione nel tempo, influisce sul valore patrimoniale delle aree medesime.

È evidente che si tratta di un valore patrimoniale ipotetico; è come quando si fa pagare, dal proprietario dell'immobile, un tributo sul valore patrimoniale o sul canone presunto che egli riceverebbe se locasse l'immobile.

Quindi si deve tener conto di quello che potrebbe essere il valore patrimoniale poichè, fosse di 20, 30, 40 o 50 anni la durata, il titolare della concessione possa trarne l'utile economico. A me pare che, normal-

mente, i calcoli economici vengano fatti in questo modo. Per esempio, a Bologna i negozi sotto la loggia del Pavaglione sono oggetto di concessioni amministrative perchè fanno parte del demanio comunale e non del patrimonio; e mentre per alcuni di questi negozi l'utilizzazione economica è fortissima, per altri è praticamente la stessa di quelli di altre parti dell'area bolognese. Anche qui è stata valutata in molti modi la situazione per stabilire il canone di cessione; a tale scopo sono stati utilizzati tutti i parametri possibili: quello del valore, quello del reddito prodotto, quello posto a base dei tributi, eccetera.

Quindi, a mio giudizio, senza entrare in polemica sulla durata, io pregherei di ridurre il limite di questa, perchè è chiaro che, quando si stabilisce una durata massima di 20 anni, la tendenza di fare concessioni di 20 anni è forte e non si hanno poi le armi per rimediare; si potrà ricorrere soltanto a quelle di carattere regolamentare ed amministrativo quando le concessioni sono già fatte, oppure cercare di trovare mille cavilli di carattere giuridico. Quindi è preferibile, secondo me, ridurre la durata delle concessioni. Ad uno stabilimento balneare date una prospettiva di 10 anni e state certi che così il canone diventa normale per tutte le forme di ammortamento di questo tipo. Andare oltre i 10 anni significa creare delle condizioni di rendita che, secondo me, non servono neanche all'interessato.

Per quanto riguarda il canone minimo, occorre stabilire un minimo che abbia un significato economico e non puramente amministrativo.

**B O N A C I N A .** Dirò brevissimamente che, in linea di massima, accetto il disegno di legge del Governo, salvo due varianti di cui parlerò fra poco.

Non sono d'accordo invece sugli emendamenti proposti dal sindacato, salvo su quello che vorrebbe istituita una prelazione per i concessionari preesistenti, a parità di condizioni beninteso, a patto però che si sopprima l'ultimo periodo dell'ultimo comma del disegno di legge, che consente di prolungare i limiti di 20 e 30 anni. Rendiamoci

conto che questa possibilità di deroga, praticamente, vanifica il limite massimo stabilito. Perciò io direi: accettiamo pure l'emendamento riguardante la prelazione per i precedenti concessionari a parità di condizioni, ma togliamo la possibilità di derogare ai limiti previsti.

Ho anche presentato un emendamento, che raccomando alla Commissione di accogliere, il quale istituisce la revisione d'ufficio dei canoni ogni cinque anni, perchè ho accertato che di solito, fatta la concessione e stabilito il canone, questo resta immutabile; anzi, ho accertato di più: e cioè che il Ministero delle finanze, il quale in alcuni casi di concessioni di lungo periodo avrebbe voluto, specie in presenza di una forte lievitazione del valore delle concessioni, rettificare il canone, ha ricevuto il parere negativo del Consiglio di Stato. Per questo motivo ho ritenuto di presentare un emendamento il quale istituisce l'assoggettamento alla revisione d'ufficio dei canoni delle concessioni ogni cinque anni.

**P R E S I D E N T E .** Se la revisione non viene accettata, che cosa avviene?

**B O N A C I N A .** Il titolare decade dal suo diritto. Lo stesso avviene nel caso che, dopo aver presentato la domanda per ottenere la concessione, non accetti il canone fissato unilateralmente dall'Amministrazione.

**M A R T I N E L L I ,** *relatore.* Debbo innanzitutto fornire degli elementi richiesti dal collega Roda. Per il 1965 la previsione di entrata era di 1.600 milioni, ma ne furono introitati 1.996. In conto competenze erano previste entrate residue per 294 milioni e furono invece introitati 308 milioni. Mentre per il 1966 la previsione era di 2.000 milioni, per il 1967 è di 2.200 milioni: è evidente che l'Amministrazione tiene conto del fatto che nel 1965 sono stati registrati 400 milioni di più di introito, vale a dire si è avuto un aumento del 25 per cento.

Detto questo a titolo informativo, esaminerò brevemente le varie questioni che sono state sollevate.

Prima di tutto devo dire che il collega Fortunati ha messo bene in chiaro che qui non si tratta di contrattazioni bilaterali, di locazioni, ma di atti sovrani dello Stato. In origine era un atto sovrano revocabile *ad nutum*, e che la regola sia tale è ancora provato dal fatto che, in generale, la revisione dei canoni demaniali è fatta con legge. L'ultima legge è del 1961. Qui mi limito evidentemente a considerare la parte che riguarda il demanio marittimo. Senonchè anche gli organi dell'Amministrazione, malgrado le successive revisioni, si sono accorti che i valori dei canoni, pur aumentati, in parecchi casi non avevano nessun rapporto con la realtà economica, con la funzione economica che i beni dati in concessione rendevano; e allora, nel 1961, è stato adottato il criterio di tener conto del valore reale della concessione, cioè, in parole povere, dell'utilità economica che i concessionari possono trarre dalla concessione; e al fine di evitare che i vari uffici delle Intendenze di finanza adottassero metri sommamente diseguali, con una certa saggezza fu detto che solo l'Amministrazione centrale poteva stabilire i nuovi canoni di concessione. Poi risultò che l'organizzazione dell'Amministrazione centrale non è tale da poter esplicare questo servizio con tempestività e allora ecco che si decise di affidare ancora la valutazione dell'utilità ricavabile dai beni e di determinare il canone della concessione al Capo del Compartimento e all'Intendente di finanza. Questi maggiori canoni non sono solo in funzione di una utilità che i beni hanno in sé ma anche dell'investimento dei capitali. Ci sono, infatti, imprenditori che investono capitali in misura notevolissima. Ed allora ecco che venne fuori il tentativo di regolare con legge quella che era una facoltà che l'Amministrazione svolgeva in base ad un principio di diritto generale. Le concessioni, specialmente quelle per le quali si richiede un minimo di durata, già sono accordate per un certo tempo.

Secondo me, è opportuno che nella legge non si dica che le concessioni vengono date a 20 e 30 anni, ma che non possono avere una durata superiore ai 20 anni, per fini turistico-balneari, e ai 30 anni per altri fini.

R O D A . Questo lo trovo giusto solo per le spiagge nuove.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Teniamo presente che si tratta sempre di una concessione che l'Amministrazione si riserva di revocare.

L'ultimo comma del disegno di legge dice: « Eventuali deroghe a tali limiti di durata, in considerazione della particolare entità ed importanza della concessione, potranno essere accordate con decreto del Ministro della marina mercantile ». In altre parole, quando c'è un grosso investimento di capitali, un complesso di servizi e di situazioni che permettono una valutazione particolare, il Ministro della marina mercantile si assume la responsabilità (la sua è una facoltà da esercitare con raziocinio) di accordare la concessione per una durata superiore. Ora mi sembra che quando si stabiliscono questi termini, essi vengano fissati nell'interesse dell'Amministrazione, giacchè essa non è obbligata a darli, ma può concederli. A mio giudizio, c'è una valutazione ogni volta. Se Tizio vuol fare una staccionata che dura due anni, io non credo che gli venga accordata una concessione di 10 anni; se invece intende costruire un impianto in muratura, si potrà permettere all'Amministrazione finanziaria di accordare una concessione più lunga.

Rimane poi da valutare la durata. Sono d'accordo con l'emendamento proposto dal senatore Bonacina, dal momento che una cosa è la durata ed altra cosa il canone. Tuttavia mi permetto di dare una formulazione leggermente diversa al suo emendamento: « Il canone annuo per le concessioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, può essere assoggettato a revisione da parte dell'Amministrazione ogni 5 anni ». Faccio presente che, da quanto mi risulta, l'Amministrazione ha già la facoltà di riservarsi di rivedere il canone; comunque, *ad abundantiam*, possiamo ripeterlo.

Devo ricordare che l'Amministrazione finanziaria, in seguito alle critiche che sono state fatte e si fanno per affermare che i beni demaniali « rendono poco », è diventata

estremamente vigilante e segue con particolare attenzione le singole concessioni e con una sensibilità economica assai maggiore di quella che non avesse qualche tempo fa.

Per quanto concerne poi il diritto di preferenza da accordare al precedente concessionario, desidero solo far presente che in caso di rinnovo totale della concessione (con tutti alla « pari ») colui che è stato titolare, è già in grado di accordare il massimo, dal momento che conosce molto bene quali possono essere gli elementi di reddito effettivo.

Per quanto poi riguarda i due emendamenti del senatore Roda volti a ridurre la durata delle concessioni demaniali marittime per fini turistico-balneari e per altri fini, devo dichiararmi decisamente contrario dal momento che, come ho già detto, quei limiti sono posti dall'Amministrazione in considerazione dell'investimento economico.

Per quanto poi riguarda l'emendamento del senatore Cuzari, con il quale si vuole applicare una riduzione fino al 50 per cento nei primi 5 anni ai canoni da applicarsi per nuove iniziative nelle zone dei comprensori turistici della Cassa per il Mezzogiorno, faccio presente la necessità che la determinazione del Ministro della marina mercantile avvenga con il concerto del Ministro delle finanze. Comunque, per questo emendamento, mi rimetto al Governo.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero ringraziare il relatore per la completa esposizione che ha fatto sul disegno di legge e tutti i senatori che sono intervenuti nel corso della discussione.

Il mio intervento si limiterà al commento degli emendamenti che sono stati presentati, dal momento che sulla parte non emendata dell'articolo unico vi è unanimità di consensi.

Sono state fatte delle osservazioni sulla misura dei minimi. Devo dire che il « minimale » è fissato in considerazione del fatto che, in Italia, esistono delle spiagge povere, spiagge che sono ancora allo stato brado. Certo la differenza di 1 a 10 o anche di 1 a 20 fra la prima e l'ultima spiaggia d'Italia

è ridicola. D'altro canto, tutto il meccanismo della legge è concepito in modo tale che, mentre è necessario inserire un « minimale » non è necessario, anzi è estraneo al criterio della legge, la fissazione di un « massimale ». I minimi vengono fissati tenendo presente la esistenza di queste spiagge povere. Per tutto il resto, si tratterà di fare una valutazione. Sicuramente, per le spiagge di Rimini e di Cattolica vi sarà un intendente di finanza ed un'autorità marittima che prenderanno le opportune determinazioni.

Bisogna introdurre dei criteri che possano orientare le autorità chiamate a stabilire i canoni e questi criteri sono stati ritenuti sufficienti nell'indicazione dei valori delle aree e dell'utilità economica che si può trarre dalla concessione.

C'è poi il discorso dell'area demaniale che non è vendibile; d'accordo, però a queste aree può essere dato un valore in relazione all'utilità economica che da esse si può trarre.

A questo punto, dice il senatore Artom, bisogna tener conto dello sviluppo turistico della zona.

A R T O M . Rinuncio a tutto quanto, ma non all'utilità economica. Ritengo che sia soltanto questo l'elemento da prendere in considerazione per la formazione del canone e non il concetto di valore dell'area.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Dovremo pur dare un valore a questo bene!

A R T O M . Ma esso è determinato dalla utilità economica.

## Presidenza del Vice Presidente MARTINELLI

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Ma io non do in concessione una utilità economica! Comunque, anche se il senatore Artom ritira quell'emendamento, devo dire che esso prestava il fianco ad un altro commento in relazione al-

la possibilità di ammortizzare i capitali investiti.

Devo ora informare gli onorevoli membri della Commissione, tanto per chiarire alcuni punti, che il sindacato dei concessionari si è rivolto al Ministero che li rappresenta, e cioè a quello del turismo, per sostenere la necessità di poter consentire una concessione anche lunga, cioè fino a venti anni, proprio al fine di realizzare un congruo ammortamento. Noi ci siamo piegati alle preghiere del Ministero del turismo; poi, non contenti di quanto hanno ottenuto, i concessionari ci ripresentano ora le stesse cose in altro modo. Questo, evidentemente, lascia un po' perplessi, perchè è chiaro che noi, al Ministero delle finanze, il problema dell'ammortamento lo abbiamo tenuto presente nella determinazione dei massimali. È chiaro che in questo concetto di determinazione del canone che si riferisce alla utilità economica del bene, non si colloca nessun massimale, oltre che per le ragioni espresse dal senatore Fortunati e dal relatore, anche perchè qui siamo di fronte ad un canone di una concessione, quindi si verrebbe a cambiare la natura giuridica del caso; ma, al di là di queste osservazioni giuridiche, il fatto di impiantare una determinazione di canoni con questi criteri, impedisce di poter fissare dei massimali. Credo che abbia ragione il collega Martinelli quando solleva forti dubbi circa la necessità di riconfermare al concessionario scaduto il bene, a parità di condizioni, anche perchè non riesco a capire la parità di condizioni in questo caso. Nessuna legge di concessione dei beni demaniali ha principi di questo genere che creano, cioè, quasi un preventivo obbligo dell'Amministrazione nei confronti del concessionario. L'Amministrazione, evidentemente, darà la concessione a chi risulti vincitore, ma non possono essere creati presupposti di questo genere; quindi non posso esprimere parere favorevole a questo emendamento.

Come pure debbo dichiararmi contrario all'articolo aggiuntivo perchè veramente grave dal punto di vista del sistema delle concessioni, in quanto la proposta fatta di rinnovare la concessione prima della scadenza,

per evitare il deterioramento delle opere, mi fa pensare a quei grandi concessionari elettrici che, quando la concessione stava per scadere, apportavano delle modifiche per poterla rinnovare prima della scadenza. Qui si chiede pressappoco lo stesso; cioè, quando sta per arrivare la scadenza della concessione, ci si presenta dal concedente, gli si dice che bisogna fare delle opere resesi necessarie, per cui la concessione deve essere rinnovata per altri venti anni. Anche questo ritengo che sia un concetto che snatura il carattere della concessione; quindi anche qui il parere del Governo è contrario.

Al senatore Roda dirò che, tolto l'emendamento polemico — come lui stesso lo ha definito — dei tre anni, poichè noi non diciamo « concessioni di venti anni », ma « al massimo » di venti anni, è bene lasciare questa facoltà, perchè nel caso di investimenti di particolare importanza, forse i dieci anni sono veramente troppo pochi.

R O D A . Ma se voi concedete ad un tale di costruire un grattacielo a 50 metri dalla battigia, allora ci vogliono 50 anni per ammortizzarlo! È chiaro che tutti presenteranno dei progetti, quando andranno a chiedere la concessione, che richiedono il massimo tempo consentito dalla concessione stessa.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma noi sappiamo bene che la concessione passa attraverso due fasi, la prima provvisoria e poi la seconda, che è quella definitiva. Quindi, sotto questo aspetto, non ho timori e devo anche dire che, data la brevità dell'attività balneare di certe zone — non tutte sono Cattolica, Taormina o Riccione — se non si lascia tempo sufficientemente lungo, certe costruzioni non possono essere realizzate. Quindi i venti anni vanno bene, perchè tutti devono riuscire ad ammortizzare i loro capitali in venti anni, anche se poi possono cercare in qualche modo di prolungare questa scadenza.

C'è poi l'emendamento presentato dal collega Bonacina, che prevede la revisione del canone da parte dell'Amministrazione ogni cinque anni. A questo proposito debbo dire

che le stazioni balneari non mutano così radicalmente da giustificare una variazione del canone in pochi anni.

A R T O M . Cambia, però, il valore della moneta!

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Comunque, sono disposto ad accettare l'emendamento Bonacina con le modifiche suggerite dal relatore Martinelli.

C U Z A R I . Il problema, per me, consiste nella questione del minimo e del massimo, in merito alla fissazione dei quali avrei avuto intenzione di proporre un emendamento.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Lei può presentare anche un ordine del giorno nel quale fa voti perchè il Governo, nello stabilire i canoni per i comprensori turistici della Cassa per il Mezzogiorno . . . eccetera.

C U Z A R I . La verità è che i provvedimenti di carattere generale per il Mezzogiorno hanno un significato molto relativo, perchè noi, nell'applicazione pratica di ogni giorno, non si fa nulla per l'incentivazione del Mezzogiorno stesso. È questo un argomento sul quale dovremmo parlare a lungo; perchè vorremmo sapere, ad esempio, se è vero o meno che il 60 per cento delle spese previste per la Cassa si trasferiscono, attraverso le spese e le forniture, nel Settentrione. Ad ogni modo, se dovessimo soffermarci su tali questioni il problema diverrebbe ancora più grave, e non è questa l'ora per farlo; vuol dire che presenterò un ordine del giorno che il Governo potrà accettare come raccomandazione.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. . . nel senso che avvertiremo gli Uffici di essere molto cauti, in questa situazione.

C U Z A R I . Quando si saranno stabiliti i canoni andremo a riscontrare se quelli dell'Italia settentrionale saranno maggiori o

minori. È noto, ad esempio, che sono le Capitanerie di porto, attraverso ordinanze, a stabilire i prezzi che gli stabilimenti balneari debbono obbligatoriamente applicare; ora, per un determinato stabilimento la cui attrezzatura non venga riconosciuta idonea, il prezzo del biglietto di entrata viene fissato a non più di 150 lire: come è possibile, quindi, fare delle valutazioni senza tener conto anche di queste particolari situazioni? Nelle zone in espansione, a mio avviso, l'oneri dovrebbe essere attenuato.

FORTUNATI. Vorrei un'informazione. Il penultimo comma dell'articolo unico stabilisce: « Le concessioni demaniali marittime per fini turistico-balneari non possono avere una durata superiore a 20 anni ». Ora per quale motivo il Governo non accetta la mia proposta relativa ai dieci anni, quando l'ultimo comma aggiunge: « Le concessioni demaniali per altri fini non possono avere una durata superiore a 30 anni. Eventuali deroghe a tali limiti di durata, in considerazione della particolare entità ed importanza della concessione, potranno essere accordate con decreto del Ministro della marina mercantile »? Evidentemente, quando si parla di « tali limiti » ci si riferisce infatti sia ai 20 che ai 30 anni.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono disposto ad accettare un emendamento soppressivo dell'ultimo comma, anche perchè venti o trenta anni mi sembrano periodi eccezionalmente lunghi.

PRESIDENTE, *relatore*. Come relatore debbo dire che un conto mi sembra considerare un'attività che è colpita da imposta di ricchezza mobile categoria « B » ed ha fini turistico-balneari, ed un conto è considerare le altre concessioni; ad esempio, quelle di terreni per la costruzione di villette, per i quali si chiedono venti, venticinque anni.

Ora, siccome le facoltà relative sono accordate all'Amministrazione, non ai concessionari, vi è sempre la possibilità di intervenire in caso di eventuali eccessivi cedimenti.

Sono comunque d'accordo con l'onorevole rappresentante del Governo circa la soppressione dell'ultimo comma.

FORTUNATI. La mia tesi era quella di prevedere periodi di dieci e trenta anni, rispettivamente; ed in tal modo la deroga avrebbe potuto essere concessa in entrambi i casi.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Poi vi sarebbero le deroghe alle deroghe e si finirebbe addirittura per non fissare alcun termine. Io sono d'accordo sul fatto che una cosa sono le concessioni turistico-balneari, soggette ad una certa mobilità, ed un'altra le concessioni per altre finalità (case, villette, cantieri, eccetera); riterrei, come ho detto, utile la soppressione dell'ultimo comma. Oppure si potrebbe dire: « Eventuali deroghe a tale limite di durata », alludendo in tal modo solo al limite di trent'anni ed escludendo la prorogabilità del limite di venti anni.

MAIER. Il significato dell'ultimo comma è chiarito dalla relazione. Mi sembra tuttavia che il periodo riguardante le deroghe, per poter essere riferito ad entrambi i limiti di tempo, avrebbe dovuto costituire un comma a sè.

Mi dichiaro, comunque, favorevole al testo del disegno di legge, anche per il fatto che in alcuni casi è difficile differenziare i fini turistico-balneari da altri fini. Ad esempio, in Versilia, in quasi tutti — direi tutti — gli stabilimenti balneari vi è una costruzione in muratura, che spesso costituisce la residenza permanente del concessionario, oppure viene affittata durante l'estate; ecco quindi che in questo caso ricorrono entrambi i fini.

Desidero inoltre far presente che l'ultimo comma stabilisce, per la concessione delle deroghe, la necessità di un decreto del Ministro della marina mercantile, per cui la procedura per richiedere quella al limite di dieci anni diverrebbe talmente complessa che alcune zone turistico-balneari ne verrebbero danneggiate.

Anche l'emendamento riguardante la previsione del canone mi lascia molto perplesso, in quanto ritengo che non si possano assoggettare questi imprenditori — spesso piccoli imprenditori — ad una revisione che non può essere giustificata altro che da una modificazione generale stabilita per legge, dopo una valutazione della zona.

Sono quindi, come ho già detto, contrario ad apportare emendamenti al disegno di legge.

**P R E S I D E N T E**, *relatore*. Avendo la discussione chiarito sufficientemente i vari punti di vista, e poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Passiamo alla votazione dei vari emendamenti che sono stati proposti.

Il senatore Artom ha proposto un emendamento tendente a sopprimere, nel secondo comma del nuovo testo dell'articolo 2 della legge n. 1501, le parole « del valore dell'area e »; emendamento non accettato dal Governo.

Lo metto ai voti.

*(Non è approvato).*

Dopo il terzo comma è stato proposto di aggiungere il seguente:

« Il canone annuo per le concessioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535, può essere assoggettato a revisione da parte dell'Amministrazione ogni cinque anni ».

**M A I E R**. Dichiaro di astenermi dalla votazione.

**P R E S I D E N T E**, *relatore*. Metto ai voti il comma aggiuntivo.

*(È approvato).*

Passiamo ora al quarto comma, che diventa quinto:

« Le concessioni demaniali marittime per fini turistico-balneari non possono avere una durata superiore a 20 anni ».

A questo comma è stato presentato dal senatore Roda un emendamento tendente a sostituire al termine di 20 anni quello di 10 anni.

**S A L E R N I**. Ma è superato, dopo quello che abbiamo già detto.

**R O D A**. Vorrei fare una considerazione che è sfuggita a tutti, a questo proposito. Tutti conoscono una istituzione nobilissima che si chiama « Italia nostra », la quale, vanamente, da decenni si batte per opporsi a quella sozzura che sta veramente trasformando il « bel Paese » in un brutto Paese. Di fronte all'esempio, fatto dal Presidente Martinelli, di concessioni richieste da olandesi e italiani per costruire casette sul lago di Como, le quali necessariamente hanno bisogno di un ammortamento di 20 anni e oltre, io mi chiedo se veramente lo Stato compie la sua funzione nel senso di tutelare il diritto di tutti i cittadini ad affacciarsi sul lago di Como e sulle nostre spiagge e se, veramente, esiste ancora un « bel Paese ».

Ad ogni modo, a me pare che venti anni per una concessione a fini turistico-balneari siano veramente troppi. Siccome siamo tutti del parere che non si tratta di affittanza, nel qual caso ci sarebbe il limite massimo di nove anni, bensì di concessione, lasciamo allora le cose come stavano con la legge precedente. La concessione è una autorizzazione che lo Stato, nella sua sovranità, concede ma che altrettanto nella sua sovranità può togliere da un giorno all'altro. Ecco il motivo per cui io mi batto e che non riguarda soltanto delle questioni finanziarie ma qualcosa di ben più nobile che dovrebbe essere sentito — scusate la mia franchezza — nel cuore di ognuno.

**M A I E R**. Dopo il richiamo del collega Roda alla nostra sensibilità d'animo, proprio per questa sensibilità io mi dichiaro contrario a tutto quanto lo stesso senatore Roda ha proposto in questa seduta, perchè è proprio aggravando l'onere delle concessioni, sia in termini di canone che in termini di durata, che si rende poi più difficile quella tutela da parte degli organi preposti che

viene da tutti auspicata. Indubbiamente, gli organi devono anche tener conto degli oneri che si pongono a carico dei concessionari e che possono in definitiva essere ritenuti utili alla collettività.

Per le ragioni sopra esposte, sono contrario a qualsiasi « ritocco » degli oneri.

**P R E S I D E N T E** , *relatore*. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Roda.

*(Non è approvato).*

All'ultimo comma dell'articolo unico il senatore Roda propone un emendamento inteso a sostituire le parole: « superiore a 30 anni » con le altre: « superiore a 10 anni ».

**R O D A** . La ragione per la quale ho proposto l'emendamento è da ricercare nel contrasto che esiste nell'ultimo comma del disegno di legge. Infatti con le parole « per altri fini » si viene a generalizzare in modo veramente inopportuno. Con tale dizione potrebbe darsi lo stesso trattamento, ad esempio, tanto ad un cantiere navale che alle villette. Per quel che mi riguarda, invece, nel caso del cantiere navale allargherei il li-

mite fino a 50 anni, mentre per le villette lo restringerei a 5 giorni.

Questo il motivo per il quale voterò contro questo disegno di legge nel quale è evidente la contraddizione in termini contenuta nell'ultimo comma.

**P R E S I D E N T E** , *relatore*. Senatore Roda, insiste nel suo emendamento?

**R O D A** . Insisto per le ragioni ora esposte.

**P R E S I D E N T E** , *relatore*. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Roda.

*(Non è approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con la modificazione dianzi approvata.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 21.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari